m_lps.ANVWEYA.REGISTRO DECRETI.R.0000004.19-01-2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni (nel prosieguo anche "Codice privacy");

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel prosieguo anche "GDPR");

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO il d.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", e in particolare l'articolo 17 ove si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie" e il successivo articolo 39, che prevede l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140;

VISTI altresì, gli articoli 20 e 21 del citato d.P.C.M. n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, cui è attribuita, tra l'altro, la gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale, precedentemente attribuita alla ex Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

VISTO il d.P.R. 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024, al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo

Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo de Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il decreto ministeriale 7 marzo 2025, n. 29 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile 2025 al n. 352;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto ministeriale del 7 marzo 2025, che individua la Divisione III quale Autorità di gestione del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR), con funzioni di coordinamento e gestione;

VISTO il decreto direttoriale n. 150 del 13 giugno 2025, registrato dalla Corte dei conti in data 17 luglio 2025 al n. 898, con il quale la dott.ssa Carla Antonucci, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stata incaricata, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028, della titolarità della Divisione III – "Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali a valere sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) Programmazione 2014-2020. Autorità di gestione programma Nazionale Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 (FSE+ e FESR). Coordinamento e gestione" della già Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

VISTO il decreto direttoriale n. 21 del 31 gennaio 2023, con il quale il dirigente *pro-tempore* della Divisione III dell'allora Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, come già previsto nel relativo Programma Nazionale, è individuato come Autorità di Gestione del "PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027" (CCI 2021IT05FFPR003), a norma dell'articolo 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 4, del predetto decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che stabilisce che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività con interessate dalla cooperazione;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FSE+) che istituisce il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

VISTO altresì il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (Regolamento FESR) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTA la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione europea del 5 luglio 2021, che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+), nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

VISTO il d.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027", pubblicato sulla G.U. n. 105 dell'08/05/2025, vigente al 23/05/2025;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, (rifusione);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 per l'impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei), adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022;

VISTO il "Programma Nazionale (PN) Inclusione e lotta alla povertà 2021-27", per il sostegno congiunto a titolo del FESR e FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" - CCI2021IT05FFPR003 - approvato con la Decisione CE C(2022) 9029 del 1° dicembre 2022, e modificato con Decisione CE C(2025) 8009 del 18 novembre 2025 - a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (ora Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà) - nell'ambito della Programmazione europea 2021-2027;

VISTO il decreto direttoriale n. 64 del 13 marzo 2023, che istituisce il Comitato di Sorveglianza (CdS) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, in conformità all'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTI la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, approvati dal richiamato CdS con procedura scritta conclusasi con nota prot. 6527 del 18 maggio 2023;

VISTO il Si.Ge.Co. del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, Versione 4, approvato con decreto direttoriale n. 206 del 4 agosto 2025 e successive modificazioni;

VISTO il Manuale delle procedure dell'AdG e dell'Organismo Intermedio, Versione 5 (novembre 2025) e successive modificazioni;

VISTO il Manuale per i beneficiari, Versione 3 e successive modificazioni, pubblicato sul sito del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027;

CONSIDERATO che la strategia del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 si prefigge, quale obiettivo generale, di promuovere l'inclusione sociale e favorire l'inclusione sociale delle categorie più svantaggiate. In particolare, con la Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" (FSE+), nell'ambito dell'Obiettivo specifico k) [ESO4.11], il PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 contribuisce a migliorare l'accesso ai servizi sociali, prevedendo, tra gli altri, interventi di rafforzamento delle attività di valutazione multidimensionale erogate dai servizi sociali di ATS e Comuni. All'interno di tale Obiettivo Specifico sono compresi gli interventi volti al rafforzamento strutturale della capacità di partner e beneficiari, soprattutto ATS, e allo sviluppo di processi di empowerment rivolti al partenariato socioeconomico;

CONSIDERATO che in tale ambito si inserisce la "Manifestazione di interesse per le azioni di incremento della capacità degli ATS di rispondere alle esigenze dei cittadini garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un'ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà", di cui al decreto del Capo Dipartimento n. 268 del 7 agosto 2024, finalizzata alla rilevazione della dotazione organica al 30 giugno 2024, e dei relativi fabbisogni di personale, per finanziare l'assunzione di specifiche figure professionali per il triennio 2025-2027;

CONSIDERATO altresì che, al fine di contribuire alla realizzazione ed erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, è necessario contribuire alla diffusione omogenea di modelli organizzativi degli ATS, pur con le peculiarità proprie di ciascuna realtà territoriale, ritenendo inoltre di dover offrire supporto all'inserimento del personale assunto all'interno degli ATS, sia nella fase di contrattualizzazione sia nella formazione e accompagnamento per lo sviluppo di competenze specifiche, nonché nella disseminazione delle Linee Guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli ATS per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 1, comma 161, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022);

CONSIDERATO che all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) è demandata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la rappresentanza generale degli interessi dei Comuni per le materie per le quali si richieda l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo e che l'ANCI, svolgendo una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materie riguardanti la qualità amministrativa, la trasparenza, l'ambiente, la sicurezza, l'utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, con particolare riguardo ai temi del welfare, rappresenta pertanto il soggetto istituzionale più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentata;

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per raggiungere i propri fini istituzionali connessi all'attuazione della strategia del Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, può essere efficacemente supportato nella propria azione dal contributo che può essere fornito dall'ANCI che, in qualità di rappresentante istituzionale dei Comuni Italiani, gioca un ruolo fondamentale nel facilitare il confronto tra enti locali e altri livelli di governo, promuovendo politiche di rafforzamento amministrativo;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico comune perseguito dalle Parti, alla luce delle loro finalità istituzionali, è quello di garantire prestazioni sociali quanto più possibili uniformi su tutto il territorio nazionale, accrescendo a tal fine la capacità dei Comuni nell'erogazione di funzioni e servizi strategici per i cittadini e per le comunità territoriali;

TENUTO CONTO che in considerazione del ruolo istituzionale dell'ANCI, della sua presenza capillare sul territorio e della fruttuosa esperienza di collaborazione portata avanti, sia nel quadro delle azioni del PON Inclusione (FSE 2014-2020), sia nell'ambito della Programmazione comunitaria 2021-2027, in particolare per

le attività di gestione e implementazione dei sistemi informativi integrati sociali e sociosanitari, il Ministero ha manifestato tale volontà collaborativa con nota prot. 12089 del 25 settembre 2025, richiedendo all'ANCI di presentare una proposta per lo svolgimento delle seguenti attività di supporto e collaborazione: (i) supporto all'inserimento del personale assunto all'interno degli ATS, sia nella fase di contrattualizzazione sia nella formazione e accompagnamento per lo sviluppo di competenze specifiche; (ii) supporto nella disseminazione delle Linee Guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli ATS per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui al comma 161 della Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), prevedendo un budget massimo pari ad euro 7.475.000,00 (settemilioniquattrocentosettantacinquemila/00), a titolo di rimborso delle spese sostenute;

VISTA la proposta progettuale trasmessa dall'ANCI in data 24 ottobre 2025 (protocollata in ingresso con il n. 13872 del 29 ottobre 2025) per la realizzazione delle attività sopra indicate, per un importo massimo previsto pari ad euro 7.474.916,06 (settemilioniquattrocentosettantaquattromilanovecentosedici/06) a titolo di rimborso, a copertura dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività;

VISTA la nota prot. 15204 del 18 novembre 2025, con la quale la citata proposta progettuale è stata verificata e condivisa dai soggetti interessati;

CONSIDERATO che l'ANCI ha dichiarato di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione di cui all'Accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni;

RITENUTE sussistenti tutte le condizioni previste dal richiamato articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo stipulato ai sensi del medesimo articolo 7, comma 4, tra la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie e l'ANCI in data 12 gennaio 2026, recante il seguente CUP B59I25003480006;

CONSIDERATO che i movimenti finanziari tra le Parti si configurano solo come ristoro delle spese effettivamente sostenute, non essendo previsto margine di guadagno;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, il suddetto Accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria a valere sulla Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" del PN 2021-2027;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per le finalità richiamate in premessa, è approvato l'Accordo stipulato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, in data 12 gennaio 2026 tra la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie e l'ANCI (CUP B59I25003480006) per la realizzazione delle attività contenute nella proposta progettuale "*POSSO - Potenziamento Servizi Sociali - Nuovi modelli organizzativi e di governance per gli ATS*" allegata al medesimo Accordo.

2. L'Accordo approvato, unitamente ai suoi allegati, costituisce parte integrante del presente decreto.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Articolo 2

1. In attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è impegnata in favore dell'ANCI la somma di euro 7.474.916,06 (settemilioniquattrocentosettantaquattromilanovecentosedici/06), a valere sulla Priorità 1 "Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà" (FSE+) del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, a titolo di rimborso delle spese per la realizzazione delle attività descritte nella proposta progettuale allegata all'Accordo.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono gestite sull'apposita contabilità speciale aperta presso il Dipartimento della Ragioneria Centrale dello Stato con il n. 5950, denominata MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POL SOC-DG INCLUSIONE - FONDI UE FDR L. 183-87.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza

Roma, 19 gennaio 2026

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Firmato digitalmente da
DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Siglato
La Dirigente
Carla Antonucci

Allegati:

Accordo sottoscritto con ANCI e relativo allegato A: "*Proposta progettuale POSSO - Potenziamento Servizi Sociali - Nuovi modelli organizzativi e di governance per gli ATS*".

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.